TRIBUNALE DI PADOVA

PRESIDENZA

Il Presidente,

visto il ricorso depositato da in data 10.1.2025, quale socio della società I s.n.c., con il quale ha chiesto al Presidente del Tribunale , previo accertamento *incidenter tantum* del verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2272, comma 1, n. 2 c.c. , la nomina di un liquidatore ex art. 2275 c.c.;

vista la comparsa di risposta depositata da in data 25.2.2025, nella quale lo stesso, altro socio della predetta società, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto;

dato atto che all'udienza del 5.3.2025 le parti hanno riconosciuto concordemente che la società è in stato di scioglimento;

ritenuto non accoglibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sul presupposto che il tribunale non possa sostituirsi alla volontà dei soci nella nomina del liquidatore, posto che lo statuto sociale all'art. 13 riserva tale incarico ai soci amministratori;

considerato che ai sensi dell'art. 2252 c.c. ogni modifica del contratto sociale richiede il consenso di tutti i soci, tranne che non sia previsto diversamente;

ritenuto che pacificamente lo scioglimento della società e la messa in liquidazione della stessa, con conseguente nomina del /dei liquidatori, costituisce una modifica al contratto sociale ex.art. 2252 c.c. che necessita, pertanto, in mancanza di una norma derogatoria non rinvenibile nello statuto della società I s.n.c., il consenso di tutti i soci;

ritenuto che l'art. 13 dello statuto là ove stabilisce che "*addivenendosi allo scioglimento della società per qualsiasi causa la società verrà posta in liquidazione e questa affidata ai soci amministratori con i poteri che verranno all'uopo precisati nell'atto di scioglimento*", presupponga necessariamente l'accordo di tutti i soci nel deliberare lo scioglimento e messa in liquidazione della società;

considerato che nel caso di specie questa volontà comune dei due unici soci ed amministratori della società, e , pacificamente non sussiste dato l'evidente conflitto tra gli stessi esistente, conflitto che tra l'altro, determinando l'impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, è

Firmato Da: SANTINELLO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 21b514fe9054225efca15513f1637186

stato la causa del verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2272, comma 1, n. 2) c.c., con conseguente cessazione dell'attività aziendale;

rilevato infatti che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti sia prima del deposito del ricorso, sia successivamente, risulta che non vi sia alcuna disponibilità a modificare l'atto costitutivo con la messa in liquidazione della società e ad assumere concordemente l'incarico di liquidatori, viste le accuse reciproche dei soci, anche di compimento di atti di *mala gestio*;

ritenuto pertanto che in tale situazione, accertata l'esistenza pacificamente di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore non possa che spettare al giudice anche a tutela degli interessi dei terzi e, in particolare, dei creditori della società al fine di una corretta gestione della fase di liquidazione della società;

ritenuto pertanto che il ricorso può essere accolto, con compensazione delle spese tra le parti, data la natura di volontaria giurisdizione del presente procedimento prescelto dal ricorrente;

P.Q.M.

nomina liquidatore della società I s.n.c., con sede legale in , via (C.F. e P.I.) il dr. , con studio in , conferendogli i poteri di legge.

Dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel Registro delle Imprese

Padova, 13.5.2025

Il Presidente

Caterina Santinello

Firmato Da: SANTINELLO CATERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 21b5114fe9054225efca15513f1637186